

LXXXIX

TORNATA DEL 2 APRILE 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario.— *Messaggio del Presidente della Corte dei conti.*—*Ringraziamenti.*—*Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.*—*Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, N. 80, degli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22-A) ».*—*Sull'articolo 1, rimasto sospeso, parla il senatore Dini, relatore.*—*Si approva l'articolo 1 con un emendamento dell'Ufficio centrale.*—*Osservazioni del senatore De Angeli all'articolo 5 e risposta del relatore senatore Dini.*—*Si approvano senza discussione gli articoli 11 e 12.*—*Si approva l'articolo 13 con un emendamento proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.*—*Senza discussione si approvano gli articoli 14 e 15.*—*All'articolo 16 parlano i senatori Cannizzaro e Dini, relatore, ed il ministro delle finanze.*—*Si approva l'articolo 16 con un emendamento proposto dallo Ufficio centrale.*—*Senza discussione si approvano gli articoli 17 e 18.*—*Si approva l'articolo 19 nel testo modificato dall'Ufficio centrale.*—*Senza discussione si approvano gli articoli 20, 21, 22.*—*All'articolo 23 parlano i senatori Dini, relatore, Cannizzaro, Pisa, dell'Ufficio centrale, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.*—*Si approva l'articolo 23.*—*Dopo prova e controprova non è approvato l'articolo 23 bis, proposto dai senatori Cannizzaro, Inghilleri e Di Camporeale.*—*Si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale.*—*Senza discussione si approvano gli articoli 24, 24 bis proposto dallo Ufficio centrale, 25, 26 e 27, ultimo del progetto.*—*Si approva un secondo ordine del giorno dell'Ufficio centrale con un emendamento del senatore De Angeli, accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e dall'Ufficio centrale.*—*Si approva un terzo ordine del giorno dell'Ufficio centrale.*—*Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31.354,22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 194). »*—*Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.220.438,21, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative (N. 193). »*—*Osservazioni del senatore Dini.*

La seduta è aperta alle 15.45.

Sono presenti il ministro di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della guerra.

Di San Giuseppe, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura di una lettera per-

venuta al Senato dal Presidente della Corte dei conti.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

« Roma 1° aprile 1903.

« In esecuzione del disposto nella legge 15 agosto 1867 N.° 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella 2^a quindicina del mese di marzo ultimo scorso non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva.*

Il Presidente

« G. FINALI ».

Presidente. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Ringraziamenti.

Presidente. Il marchese Bonelli ringrazia il Senato delle parole pronunziate in questa aula in commemorazione del compianto senatore Bonelli.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

Presidente. Annunzio al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha inviato alla Presidenza una proposta di legge « sulle case popolari », d' iniziativa della Camera elettiva, e da essa approvata nella seduta del 30 marzo prossimo passato.

Il progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Visconti Venosta. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Visconti Venosta. È stato trasmesso dalla Camera al Senato il disegno di legge sulle case popolari, ora annunciato; il Senato sta per prendere le sue vacanze, e in questa epoca certamente non saranno brevi.

Per mettere a profitto questo tempo e potere studiare maturamente questo importante progetto di legge, io proporrei di delegare al nostro illustre presidente la nomina di una speciale Commissione, per l'esame di questo disegno di legge.

Presidente. Il Senato ha udito la proposta del senatore Visconti Venosta, e cioè, di delegare al presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulle case popolari.

Chi approva questa proposta abbia la bontà di alzarsi.

(Approvata).

Mi riservo di fare conoscere in una prossima tornata i nomi dei componenti la Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge degli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22 A.)

Presidente. Riprenderemo ora l'esame del disegno di legge degli infortuni degli operai sul lavoro, e prego il relatore di voler riferire sull'esito della conferenza che l'Ufficio centrale ha tenuto col senatore De Angeli e col ministro, riguardo alle proposte modificazioni dell'articolo 1^o, rimasto ieri in sospenso.

Dini, relatore. L'Ufficio centrale accetta la pro-

posta del senatore De Angeli e lo ringrazia di averla presentata, in quanto che esplica e completa le disposizioni contenute in questo disegno di legge.

In seguito a questi accordi il n. 3^o dell'articolo 1^o verrebbe così modificato.

« 3^o Agli opifici industriali, nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni, che le macchine non siano mosse direttamente dagli operai che le usano, e che siano occupati nell'officina più di cinque operai ».

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti il n. 3^o dell'articolo 1 nel nuovo testo letto dal relatore. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 1 così modificato.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

De Angeli. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Angeli. Chiedo semplicemente uno schiarimento all'art. 5, che è stato votato a modificazione dell'art. 9 della legge attuale. All'ultimo comma è detto:

« In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica e per il certificato medico ».

Ieri mi è sfuggito di rilevare che i certificati medici sono diversi; uno per l'infortunio quando è avvenuto, parecchi poi possono essere i certificati per l'eventuale proseguimento della malattia, e infine quello della guarigione.

Ora io vorrei chiedere all'Ufficio centrale se dicendo: « per il certificato medico », si intende il primo certificato, oppure anche gli altri.

Dini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dini, relatore. L'Ufficio centrale intende che si tratti del primo certificato medico, di quello, sempre necessario, che deve essere unito alla denuncia dell'infortunio. La legge parla di un certificato medico, dunque non può essere che quello. Per me è chiaro, e io ritengo che anche l'onorevole ministro intenda nello stesso modo, come ritengo che nel regolamento sarà diminuita la tariffa relativa.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. È precisamente così.

De Angeli. Ringrazio il relatore dello schiarimento datomi.

Presidente. Come il Senato ricorda, la discussione si è ieri arrestata all'articolo 10 che fu approvato. Leggo ora l'articolo 11 nella nuova dizione proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro:

Art. 11.

Alle disposizioni del 1° capoverso del n. 2 e del 1° capoverso del n. 3 dell'articolo 17 della legge, sono sostituite le seguenti:

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata se questi operai non sono più di 2000, e a tre volte l'importo del premio stesso, e in ogni caso a 40.000 lire, se gli operai sono in numero superiore a 2000.

I sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire 10 per ogni operaio assicurato fino ad un massimo di lire 250.000.

Pongo ai voti l'articolo 11; chi lo approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

All'ultimo capoverso dell'articolo 19 della legge sono sostituiti i due capoversi seguenti:

I capi o esercenti d'impresе, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori; e entro dieci giorni da questo, devono fare la denuncia di cui nella prima parte del presente articolo.

Quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso, dovranno però gli operai che vi sono addetti essere assicurati nel più breve tempo possibile; e in ogni caso non più tardi di cinque giorni dal principio del lavoro, se questo continua oltre tale termine. Se prima dell'assicurazione si verificasse qualche infortunio, i capi od esercenti saranno essi tenuti a corrispondere la dovuta indennità, e il relativo credito a favore degli operai o delle loro famiglie, in questo come in ogni altro caso in cui non vi sia assicurazione,

sarà garantito dal privilegio di cui all'articolo 1956 del codice civile con iscrizione al n. 5 dell'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 13

Al 2° e 3° capoverso dell'articolo 20 della legge, sono sostituiti i seguenti:

Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Nello stesso regolamento saranno fissate le norme per la denuncia, e le indicazioni che dovrà contenere.

Dini, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Dini, relatore. È stato rilevato che le disposizioni di questo articolo 13 presentano in pratica imbarazzi e lungaggini, in quanto costringono a molte formalità determinate che potrebbero essere senza nessun inconveniente abbandonate. Per questo l'Ufficio centrale pensa che l'articolo 20 debba essere modificato per modo da lasciare al regolamento di stabilire la maggior parte di quelle formalità che più risulteranno indicate per la pratica esecuzione della legge; e l'Ufficio stesso perciò propone che all'articolo 13 del disegno di legge, si sostituisca il seguente:

Art. 13.

All'articolo 20 della legge, è sostituito il seguente:

« Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve denunciare nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, la stipulazione del contratto di assicurazione.

« Egli deve pure, con le modalità, garanzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali siano i rispettivi salari e le giornate di lavoro da essi fatte. Le omissioni e irregolarità che si verificassero nella denuncia predetta e nella osservanza delle modalità, garanzie e norme di cui nel precedente capoverso, saranno punite con ammenda da L. 50 a L. 100 senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite dall'art. 21 ».

Debbo inoltre rilevare che parecchie petizioni chiedevano che nella legge si includesse anche una disposizione per stabilire che ci sarà il libro di paga, perchè il Governo e le società d'assicurazione, volendolo, potessero fare i necessari confronti rispetto agli operai impiegati in quella data impresa assicurata. Le disposizioni relative al libro di paga ora sono già stabilite nel regolamento; ma si voleva che fossero stabilite esplicitamente nella legge, fissando anche certe particolarità rispetto a questo libro.

È sembrato però all'Ufficio centrale, che non convenisse fissare per legge tante particolarità, potendo darsi che convenga in certi casi di fare il libro di paga in un modo piuttosto che in un altro, o anche sostituire a questo qualche altra cosa che permetta ugualmente di fare i necessari riscontri; e l'Ufficio centrale perciò ha formulato l'articolo con una certa larghezza, per modo che il Governo nel regolamento possa tenere conto di tutte le circostanze.

E siccome si chiedeva anche che il libro di paga fosse sottoposto alle disposizioni dell'art. 25 del codice di commercio, quelle cioè che stabiliscono che i libri devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza interlinee e senza trasporti in margine ecc., ossia con tutte quelle norme che garantiscono che il libro non venga alterato, così senza stabilire modi tanto tassativi, abbiamo lasciato al regolamento di fissare le necessarie garanzie, intendendo appunto che queste saranno quelle contenute nell'art. 25 del codice di commercio, o altre consimili; e io credo che il ministro non avrà difficoltà di dichiarare che egli pure accetta il nuovo articolo, pel quale s'intende che le facoltà che gli rilasciamo debbano essere interpretate nel modo che ho ora indicato.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io non ho difficoltà alcuna di accettare questa nuova dizione dell'art. 13.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 13 nel nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

All'articolo 21 della legge è sostituito il seguente:

Coloro che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto

o risoluto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di L. 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa di cui all'art. 26 della presente legge.

Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio durante il periodo della sospensione sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa predetta.

(Approvato).

Art. 15.

Agli ultimi due capoversi dell'art. 22 della legge sono sostituiti i seguenti:

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che per effetto di questa legge viene liquidata al danneggiato o agli aventi diritto di cui agli articoli 9-bis, o agli eredi nel caso previsto dall'art. 13.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di cui all'art. 9-bis, o degli eredi nel caso previsto dall'art. 13, non sarà pagato che per la sola parte per la quale eccede la indennità liquidata a norma di questa legge.

(Approvato).

Art. 16.

Sono esenti dalla tassa di bollo e registro tutti gli atti riferentisi sia ai contratti di assicurazione che ai pagamenti di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della presente legge.

Saranno inoltre esenti dalla tassa di deposito le somme o i valori depositati presso la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti assicuratori, Casse private o Sindacati in garanzia degli obblighi portati dalla presente legge.

L'onorevole relatore a nome dell'Ufficio centrale propone che al primo comma dell'art. 16, testè letto, venga sostituito quest'altro: « Sono esenti dalle tasse di assicurazione e dalle tasse di bollo e registro, i contratti di assicurazione stipulati ai termini della presente legge, e tutti gli atti riferentisi sia a questi contratti, che ai pagamenti di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della legge stessa ».

Dini, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Dini, relatore. Ho domandato la parola per spiegare questa modificazione. L'articolo 16 del disegno di legge dell'Ufficio centrale, che corrisponde al 17 del progetto della Camera, non appariva nella legge del 1898.

È venuto in parte dalla primitiva proposta di legge dell'onorevole Zanardelli e poi, in modo più esteso, dalla discussione della Camera, essendosi inteso alla Camera di esentare da tutte le tasse i contratti di assicurazione. Però nella dizione approvata dalla Camera le cose non sono poi venute così esplicite e chiare, poichè nell'articolo approvato è stato detto semplicemente così: « Sono esenti dalle tasse di bollo e registro, ecc. ». È vero che in questa dizione si può ritenere che si comprendano anche le tasse di assicurazione, perchè la legge sulle tasse di assicurazione all'art. 13, dice che esse tengono luogo delle tasse di bollo e registro, ma è un fatto che potrebbero poi nascere questioni nell'interpretare questa disposizione. Perchè tali questioni non sorgano, e non restino dubbi, noi abbiamo creduto opportuno di chiarire la cosa con la disposizione letta testè dal presidente, che verrebbe a sostituirsi al primo comma dell'articolo.

Carcano, ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Carcano, ministro delle finanze. Io pregherei l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale a voler considerare se non sia più opportuno mantenere l'art. 17 come è stato votato dalla Camera dei deputati. Qui si tratta di esenzione da tasse; il modificare la formula in modo da comprendervi più di quello che è stato deliberato dall'altro ramo del Parlamento mi pare meno regolare e non opportuno. Io non credo che le tasse di assicurazione vadano comprese tra le tasse di bollo

e di registro. In ogni modo, io mi permetto di fare al relatore questo dilemma: Se le tasse di assicurazione sono già comprese nella formula, non c'è bisogno di aggiungervele; se non vi sono, non è il caso di introdurre una nuova larghezza, che sarebbe eccessiva.

Io spero che il relatore dell'Ufficio centrale vorrà essere cortese di aderire alla mia preghiera di non insistere nella modificazione, e di consentire che il Senato abbia da approvare l'art. 17, che riguarda tassativamente materia tributaria, così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. L'onorevole ministro propone che si ritorni al progetto presentato dal Ministero?

Carcano, ministro delle finanze. Precisamente.

Cannizzaro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cannizzaro. Richiamo l'attenzione del Senato sopra un principio che il ministro delle finanze ha manifestato, che il Senato, cioè, non possa modificare le disposizioni che riguardano le finanze. Lo Statuto dice che l'iniziativa delle leggi di finanza dev'essere della Camera; ma il Senato ha sempre usato la facoltà di introdurre emendamenti; di modo che se una legge che viene dalla Camera per l'esenzione delle tasse, si limita a quelle di registro, ed il Senato invece crede che si debba estendere ad altre, esso ha piena facoltà di deliberare siffatta estensione. Perciò la difficoltà costituzionale cennata dall'onorevole ministro delle finanze non credo che abbia fondamento; e noi non potremmo accoglierla.

Noi possiamo discutere se sia bene o no introdurre la estensione proposta della esenzione di tasse a favore dei Sindacati.

Dini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dini, relatore. Il pensiero dell'altro ramo del Parlamento, secondo quello che risulta dai resoconti della Camera, fu quello di esentare da tutte le tasse i contratti di assicurazione, i processi verbali e tutti gli atti ricordati in questo art. 17 del progetto di legge. Non fu questo è vero il pensiero primitivo del Governo; ma la Camera volle così, e io credo che la Camera facesse bene, perchè è giusto facilitare queste assicurazioni che siamo noi ad imporre.

L'emendamento venne lì per lì alla Camera e invece di scrivere la cosa così chiara come la proponiamo noi, si scrisse soltanto: « Sono esenti

dalle tasse di registro e bollo, ecc.», ma certo pensando di accordare l'esenzione da tutto, inquantochè secondo l'art. 13 della legge 26 giugno 1896 sulle assicurazioni, nelle tasse di assicurazione sono compenstrate tutte quelle di registro e bollo; per modo che col dire: sono esenti dalle tasse di registro e di bollo, si viene in sostanza a fare sì che siano esenti anche dalle tasse di assicurazione. Noi dunque ora col nuovo articolo non facciamo che esprimere più chiaramente il concetto della Camera, in modo da non lasciare affatto luogo a questioni.

Nessun dubbio che noi abbiamo il diritto di modificare le disposizioni di un disegno di legge, anche per ciò che riguarda le tasse, come accennò l'onorevole Cannizzaro; ma qui poi, ripeto io ritengo che noi non modifichiamo nulla, e soltanto rendiamo più chiare le cose, perchè l'intendimento della Camera nel caso attuale fu certo quello di esentare gli atti in questione da tutte le tasse. Soltanto la dizione non fu chiara, e noi abbiamo sentito la necessità di regolarizzare la dicitura di questa disposizione per non lasciare dubbi di sorta.

Se il ministro lo desidera, possiamo lasciare per un momento in sospenso l'articolo perchè egli abbia il modo di fare anche per suo conto un esame di questa questione; ma non ne vale proprio la pena, perchè leggendo la legge sulle assicurazioni, egli vedrà che l'art. 13 dice che in queste tasse di assicurazione sono comprese le tasse di registro e bollo, e quindi esentando da queste, si viene di necessità ad esentare anche da quelle. Del resto se anche così non dovesse essere, il ricavato di queste tasse sarebbe così mite, che certamente, coll'abbandonarle, il danno dell'erario verrebbe ad essere talmente piccolo da non valere la pena di fermarcisi; mentre mettendo chiare le cose, vengono queste anche a semplicizzarsi, con vantaggio di tutti.

Carcano, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano, ministro delle finanze. Mi sembra che il relatore dell'Ufficio centrale consenta ad un differimento per un esame più profondo...

Presidente. Non mi pare che questo sia opportuno di fare in una questione così semplice. Si tratta di una spiegazione che l'Ufficio centrale crede di dare, il Senato voterà poi come crederà meglio.....

Carcano, ministro delle finanze. Io mi ri-

metto alla sapienza del Senato; dirò soltanto che non ho inteso sollevare una grossa questione pregiudiziale e costituzionale, come quella accennata dal senatore Cannizzaro, ma piuttosto una questione di opportunità e di merito. Il relatore dell'Ufficio centrale ha ammesso che questo articolo è stato introdotto durante la discussione nella Camera dei deputati senza che fosse inteso il ministro delle finanze. E anche per ciò pareva a me che, estendendolo ora ulteriormente, fosse un andare ancora al di là in codesta via di esoneri di tasse, che merita di essere considerata; poichè credo che l'introdurre continuamente esenzioni e privilegi, rende le imposte più esose ed ingrate ai contribuenti, e più difficile l'adottare riforme ampie e generali nelle aliquote che generalmente si riconoscono troppo elevate!

Per queste considerazioni, io avevo pregato l'Ufficio centrale a voler ponderare se non era il caso di lasciare l'articolo come era, senza introdurvi una modificazione, o superflua o eccessiva.

Ad ogni modo mi rimetto al giudizio del Senato.

Dini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dini, relatore. Ripeto che l'Ufficio centrale non ha inteso di aggiungere esenzioni ma solo di chiarire l'articolo come è venuto dalla Camera. L'Ufficio centrale ritiene che nell'articolo come è venuto dalla Camera ci sia già la esclusione dalle tasse di assicurazione, ma solo pel modo con cui è stato presentato possono restarvi dei dubbi; e noi abbiamo cercato di chiarirlo.

In ogni modo, si vogliono favorire o no queste assicurazioni che noi stessi imponiamo? Se si vogliono favorire, esentiamole esplicitamente anche dalle tasse di assicurazione, come senza questione furono esentate dalle tasse di bollo e registro, e come io penso sempre che abbia voluto fare la Camera.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'intero articolo 16 colla modificazione presentata dall'Ufficio centrale.

« Sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni e dalle tasse di bollo e registro i contratti di assicurazione stipulati ai termini della presente legge, e tutti gli atti riferentisi sia a questi contratti che ai pagamenti di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della legge stessa.

« Saranno inoltre esenti dalla tassa di deposito

le somme o i valori depositati presso la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti assicuratori, Casse private o Sindacati in garanzia degli obblighi portati dalla presente legge ».

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 17.

All' articolo 25 della legge è sostituito il seguente:

I capi o esercenti d'impresе, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1, devono nel termine di tre giorni dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte, o l'incapacità al lavoro per più di cinque giorni, sotto pena di un'ammenda da L. 50 a 100.

(Approvato).

Disposizioni speciali per i trasporti marittimi.

Art. 18.

Sono considerati come operai per gli effetti della presente legge, tutte le persone componenti l'equipaggio di una nave sotto bandiera italiana che siano retribuite con salario o con stipendio, fatta eccezione del pilota pratico. Coloro però il cui salario o stipendio annuale superi L. 2100 non fruiscono delle disposizioni della presente legge.

Sono considerati come imprenditori per gli effetti della presente legge gli armatori delle navi, o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

(Approvato).

Presidente. Prima di dar lettura dell'articolo 19, debbo avvertire il Senato che, per errore di stampa, è stato omissso nel progetto modificato dall'Ufficio centrale l'ultimo capoverso dell'articolo 20 del disegno di legge approvato dalla Camera elettiva.

Premessa questa avvertenza, rileggo e pongo ai voti l'articolo 19.

Art. 19.

L'obbligo dell'assicurazione imposto dalla presente legge, non dispensa dalla prestazione delle cure e dal pagamento dei salari nei casi e modi stabiliti dagli articoli 537 e 539 del codice di commercio.

L'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 9, nn. 3 e 4, decorre, nei casi di

cui all'articolo 537 del codice di commercio, dal giorno in cui cessa il pagamento dei salari dovuti a norma di quest'ultimo articolo.

Nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'articolo 9 la misura delle indennità per la gente di mare è ridotta nelle proporzioni seguenti:

1° nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a quattro salari annui, e non mai minore di L. 2000;

2° nel caso d'inabilità permanente parziale, sarà uguale a quattro volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle L. 500;

3° nel caso di morte l'indennità sarà uguale a tre salari annui.

A partire dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge, i contributi per la Cassa invalidi della marina mercantile saranno a carico esclusivo degli armatori, ai quali si applica pure l'ultimo capoverso dell'articolo 4.

(Approvato).

Art. 20.

Se la nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'articolo 633 del codice di commercio, e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio di essa, gli aventi diritti di cui all'articolo 9 *bis* potranno ottenere l'indennità assicurata per il caso di morte

Il termine di un anno fissato dall'articolo 15 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Il pagamento dell'indennità non avrà luogo se non mediante quelle cautele che siano concordate o in difetto stabilite dal pretore.

Queste cautele dovranno essere mantenute per il periodo di tre anni dalla scadenza dei sei mesi. Trascorso il triennio, saranno sciolte.

Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie sicure, a seconda delle conseguenze che siansi avute da quell'infortunio, si regoleranno i rapporti tra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso l'indennità e colui che si credeva perduto.

(Approvato).

Art. 21.

L'indennità è dovuta anche se l'infortunio sia avvenuto durante il viaggio di ritorno, quand'anche questo, per causa indipendente dalla volontà dell'operaio, sia fatto *per via terrestre* o sopra una nave diversa da quella sulla quale l'operaio stesso era arruolato.

(Approvato).

Art. 22.

L'obbligo della denuncia di cui all'articolo 25 spetta al capitano o padrone della nave.

Il capitano o padrone deve stendere processo verbale di tutte le circostanze che abbiano prodotto e accompagnato un infortunio sul lavoro che avvenga a bordo della nave, facendone menzione nel giornale di bordo.

Il verbale deve essere sottoscritto da due testimoni.

Qualora sulla nave vi sia un medico il processo verbale deve essere firmato anche da lui.

Il processo verbale sarà unito alla denuncia dell'infortunio.

In caso d'infortunio durante la navigazione, il termine di tre giorni per la denuncia decorre dal giorno del primo approdo in un porto dello Stato o in un porto straniero in cui esista un regio ufficiale consolare.

In quest'ultimo caso la denuncia sarà presentata al regio ufficiale predetto.

(Approvato).

Sindacati obbligatori.

Art. 23.

Il Governo del Re ha facoltà di dichiarare obbligatoria con Decreto Reale, sentiti le Camere di commercio, i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, la costituzione di un sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria, quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della legge degli infortuni sul lavoro.

I sindacati obbligatori devono comprendere almeno 15,000 operai.

Presidente. A questo articolo 23 i senatori Cannizzaro, Inghilleri e Di Camporeale, contropongono un emendamento ed un articolo aggiuntivo.

Ne do lettura:

Art. 23.

Il Governo del Re, *specialmente per quanto riguarda le miniere di zolfo in Sicilia, ha facoltà . . . ecc.*

Il resto identico.

Art. 23 bis.

Qualora sia costituito per le miniere di zolfo un sindacato obbligatorio in conformità dell'articolo precedente, la misura delle indennità dovute in tutti i casi di infortunio sul lavoro, sarà determinata con Decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato e potrà con le medesime forme essere riveduta di ufficio o sopra istanza dei sindacati; ma in niun caso la misura delle indennità potrà essere inferiore a quella stabilita con l'articolo 9 della legge 17 marzo 1898.

Dini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente, ne ha facoltà.

Dini, relatore. Ieri nella discussione generale mi riservai di rispondere a questo articolo alle osservazioni che su esso aveva presentato il giorno innanzi il nostro collega Cannizzaro. La deferenza che ho per lui e la gravità della questione che egli sollevò mi costringono, e il Senato spero vorrà permettermelo, ad intrattenermi alquanto sulla questione medesima; e ciò tanto più che dovrò, con mio dispiacere, concludere che non possono essere accettate le proposte che il senatore Cannizzaro volle farci, e dovrò pregarlo di non insistervi.

L'onorevole Cannizzaro prima di tutto fece una succinta analisi delle disposizioni del disegno di legge, e rilevò in particolare che in questo disegno si proponeva un aumento di indennità nei casi di infortunio, e si proponevano i sindacati obbligatori. Sono questi i due punti, sui quali egli fermò più specialmente la sua attenzione.

Parlerò poi dei sindacati obbligatori; e intanto ricorderò che quanto allo aumento dell'indennità il collega Cannizzaro ci disse: Per quelle industrie per le quali questi aumenti sono sopportabili io trovo giustissimo che si facciano, e quindi approvo pienamente la legge. Ma vi è un'industria alla quale questi aumenti, ove fossero applicati, ne verrebbe, o almeno, dirò meglio, ne potrebbe venire la rovina, cioè l'industria degli zolfi in Sicilia; e quindi egli concluse: applicate pure a tutte le altre industrie italiane le nuove

disposizioni ma per l'industria degli zolfi in Sicilia, per la quale è possibile che ne venga la rovina se queste disposizioni le saranno applicate, si lasci facoltà al Governo di applicarle completamente o no, fissando solo che il Governo nell'applicarvi la legge, per ciò che ha riguardo alla misura delle indennità, non debba restare al disotto delle disposizioni sancite dalla legge del '98. Mi pare di avere interpretato pienamente il concetto dell'onorevole Cannizzaro.

Or dunque, egli in sostanza venne a dire presso a poco così: fate la legge per tutte le industrie italiane, tranne per quella degli zolfi in Sicilia; e per questa resti facoltà al Governo di fare come crederà meglio nello interesse dell'industria stessa, non al disotto dei limiti fissati dalla legge del '98.

E in questo egli fu mosso non già dal desiderio di avere un privilegio per la nobile sua isola natia, che questo non sarebbe possibile in lui, ma da un sentimento elevato; quello cioè, come ho già detto, che ove le nuove disposizioni venissero applicate alle industrie della Sicilia, queste verrebbero a soffrirne immensamente fino al punto di andare incontro al pericolo di una crisi gravissima, che potrebbe portare a vedere migliaia e migliaia di operai gettati sul lastrico dall'oggi al domani.

L'onorevole Cannizzaro si fece eco qua dentro dei reclami, così egli disse, che a lui e ad altri colleghi nostri vennero inviati dai sindaci di parecchi comuni della Sicilia, da personalità spiccate, e da altri enti locali.

Veramente tutti sappiamo come nel maggior numero dei casi le petizioni ed i reclami vengono fatti, e qual valore ad essi possa attribuirsi; e il più spesso perciò deve tenersene conto solo fino ad un certo punto; ma ad ogni modo poichè questi lamenti sono venuti, poichè un nostro collega amato ed illustre come il senatore Cannizzaro li ha qui riportati, noi dobbiamo discuterli ampiamente.

Egli ci ha detto che i nuovi oneri che verranno all'industria degli zolfi in Sicilia in conseguenza della nuova legge, porteranno o almeno vi è il caso che portino là un vero disastro; noi dobbiamo vedere quali siano questi oneri, quale entità essi abbiano.

Il collega Cannizzaro nelle sue considerazioni ha anche accennato ad alcune pubblicazioni che di recente furono fatte intorno agli effetti della legge proposta per quell'industria; ed io quelle pubblicazioni ho letto, ponderato e studiato proprio colla massima attenzione, anche perchè le que-

stioni vi sono trattate con una particolare competenza. Nelle stesse pubblicazioni sono messi in evidenza gli oneri che l'industria zolfifera si crede che venga ad avere con la nuova legge; questi oneri sono quelli appunto dei quali ha parlato qui il nostro collega Cannizzaro.

Io dissi già ieri al Senato, quali ritenevo che sarebbero stati i nuovi oneri per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni, in conseguenza della nuova legge, vi dissi già che calcoli fatti con il maggior scrupolo, con la maggior precisione portavano che i nuovi aggravii sarebbero stati dal 20 al 21 per cento dell'onere attuale, avrebbero portato cioè un quinto all'incirca di aumento.

Siamo nel campo delle probabilità, e con dati statistici ancora imperfetti e incompleti, e si comprende quindi che all'atto pratico potranno venirne delle differenze; ma queste non potranno essere che lievi. Certo però, ripeto, nei calcoli che io ho fatto fare dal Ministero, e che ho voluto rivedere io stesso, è stato tenuto conto proprio di tutti i nuovi vantaggi che si fanno con questo disegno di legge agli operai, e si sono poi anche ingrossate espressamente le cifre per andare sempre più sul sicuro; e dirò anzi che è specialmente per questo, e perchè l'onorevole Zanardelli nel primitivo suo disegno di legge faceva agli operai vantaggi minori di quelli che furono poi deliberati dalla Camera, e che noi già abbiamo accettato, che i calcoli della sua relazione lo portavano a un onere alquanto minore. Si può dunque ritenere di essere nel giusto dicendo che l'aumento d'onere, non sorpasserà o almeno si aggirerà intorno al quinto dell'onere attuale.

Il collega Pisa poi, che voglio sperare prenderà egli pure la parola e meglio di me potrà sostenere la questione, che ora facciamo, dimostrerà che ci è ragione di sperare che il nuovo onere sarà anche minore. Egli che si rivolse alla Cassa Nazionale di assicurazione, che sarà poi quella che farà tutte o quasi tutte le assicurazioni, quella dunque che deve guardare con occhi aperti, con occhi di lince, a quanto ammonteranno questi oneri per non rimetterci, il collega Pisa, dico, ci mostrerà che gli oneri calcolati dalla Cassa Nazionale sono anche minori del 21 per cento dell'onere attuale.

La fonte dalla quale provengono al collega Pisa questi dati è la principale, interessata e potremmo quindi esserne già tranquilli, ma andando pure con estrema larghezza possiamo sempre dire che i nuovi saranno dal 20 al 21 per cento. Ebbene nei calcoli che presenterò per sommi capi per mostrare

che i timori per maggiori aggravii delle industrie degli zolfi, dei quali si è fatto eco il nostro collega Cannizzaro, non sono giustificati, io non partirò dai dati pure attendibilissimi che ci può fornire il collega Pisa, nè da quelli che risultano dai calcoli che ho fatto fare, e che poi ho rifatto io, ma prenderò a base i dati, alla mia tesi ben più sfavorevoli, che si sono presentati dagli oppositori (proprio quei dati stessi dei quali si è valso il collega Cannizzaro), per dimostrarvi che gli aumenti che vengono sono talmente insignificanti che se le piccole industrie siciliane dovessero perire per essi si dovrebbero ritenere già presso a cadere, e quasi direi solo artificialmente in vita.

Le industrie dello zolfo, per ciò che riguarda il rischio, sono classificate dalle società di assicurazione in due classi. Vi è una classe di quelle che hanno speciali pericoli, e una di quelle che hanno pericoli minori.

La classe dell'industria zolfifera che ha maggiori pericoli è la dodicesima, ed io trovo nelle tabelle dei premi che per quella classe il premio è del 41,26 per mille di salario. La classe che ha minor pericolo, sempre trattando dell'industria degli zolfi, è la undicesima e per questa il premio è di lire 27,83 per mille; vale a dire per assicurare gli operai in queste industrie, sopra ogni 1000 lire di stipendio, l'industriale deve pagare alla società di assicurazione lire 41 e 26 all'anno per l'industria zolfifera di maggiore pericolo, e lire 27,83 per le altre.

Ora nelle pubblicazioni, delle quali si è portato l'eco qui dentro, gli oppositori ci dicono: Noi dobbiamo pagare il 41 e 26 per mille con la legge vecchia; poi noi abbiamo le spese accessorie, cioè le spese delle denuncie per l'assicurazione, dei libri che dobbiamo tenere, e alcune altre; tutte spese queste, conseguenza della legge sugli infortuni, che ingrossano la cifra delle L. 41,26 per mille che dobbiamo pagare di premio alle società assicuratrici. Calcolano queste spese accessorie nell'uno e 74 per mille in modo da portare tutto al 43 per 1000, e concludono quindi col dire che sopra 1000 lire di stipendio degli operai, comprese le due lire circa di spese inerenti all'assicurazione, hanno ora per gl' infortunii l'aggravio del 43 per mille.

Essi dicono poi: dopo la nuova legge si farà un aumento, e questo lo calcolano, non come il col-

lega Pisa nel 15% circa, e non come me del 20 al 21%; ma vanno al 25%, ed io dico: prendiamo pure a base questo 25%, ossia il quarto invece del quinto d'aumento; ma questo naturalmente non sulla indicata cifra del 43 per mille, ma sul vero premio del 41,26 per mille; sono dunque 10,32 da aggiungere al 43 per comprendere le spese, e si fanno così 53,32 per mille, e non 56 per mille come si dice in quelle pubblicazioni, nelle quali l'aumento del quarto viene calcolato sul 43 anzichè sul 41,26 e le spese vengono aggiunte prima e dopo e quindi due volte. Talchè gli industriali che colla vecchia legge del 98, secondo gli oppositori, devono spendere per gli infortuni 43 lire ogni 1000 lire di stipendio; con gli aggravii nuovi ne dovranno pagare 53,32; ed io vi ammetterò questo senz'altro.

Quanta è ora la mercede media che ha un operaio degli zolfi in Sicilia?

Ecco qui: io ho voluto andare sul sicuro, mi sono procurato una pubblicazione ufficiale delle miniere, cioè la rivista sui servizi minerari del 1901, e questa a pagina 96 dice: « Intorno alla mercede media giornaliera degli operai è da notare un leggero miglioramento, essendo salita da lire 1,89 a lire 1,91 ».

La media dunque giornaliera dei salari degli operai nelle miniere in Sicilia è di lire 1,91 al giorno; vi saranno i carusi che guadagnano una lira e forse meno, e vi saranno altri, e sono pochi, che guadagneranno le 4 e le 5 lire, la media secondo i dati ufficiali viene ad essere questa di lire 1,91 e io l'accetto senz'altro, come devono naturalmente accettarla tutti.

Le giornate di lavoro, considerate da questa legge coll'articolo 6 che abbiamo votato ieri, sono 300, che a lire 1,91 danno la somma di 573 lire all'anno, su queste la tassa di assicurazione e spese accessorie calcolate, come dissi, come suggeriscono gli oppositori al 43 per mille, colla legge vecchia erano lire 24,64; e colla legge che facciamo ora calcolate al 53,32 ascendono a 30,55; dunque la differenza portata dal disegno di legge è di sole 5,91 all'anno per ogni operaio.

Una industria degli zolfi dove sieno impiegati 100 operai, come in media credo che si troveranno in quelle che chiamano piccole industrie, avrà un maggiore aggravio per circa lire 591 all'anno, e che all'atto pratico, come vi dirà il collega Pisa, si ridurrà anche assai minore; e si

potrà dire che una industria dovrà cadere in conseguenza della nuova legge perchè questa in confronto alla vecchia darà in un anno un aggravio maggiore di così poca entità?

Una maggiore spesa di lire 5,91 per operaio non corrisponde su 300 giorni di lavoro, neppure ad aumentare di due centesimi al giorno la sua mercede; e l'aumento di soli due centesimi al giorno nelle mercedi degli operai deve fare cadere quelle industrie?

Io non metto in dubbio che le piccole industrie degli zolfi in Sicilia si trovino in condizioni assai gravi, ma non saranno certo le nuove disposizioni quelle che le faranno cadere. O quelle industrie sono già in condizioni tali che non possono reggersi in nessun modo, e cadranno allora naturalmente di suo, e non potrà gettarsene la colpa sulla legge; ma se questo non è, gli aumenti derivanti dalla nuova legge per gli infortuni non saranno certo quelli che potranno portarle alla rovina. Quindi non credo che per le condizioni, nelle quali quelle industrie si trovano si possa chiedere con ragione che non si debba applicare la nuova legge alla Sicilia.

Io voglio sperare che le industrie solifere in Sicilia, per le piccole miniere, non si trovino in condizioni estremamente disgraziate; ma se esse vi si trovano, io credo si debba attribuirlo ad altre circostanze, per esempio a non avere tenuto conto dei grandi progressi della scienza e delle sue applicazioni. Le grandi industrie si sono valse di tutti questi progressi, e le piccole invece non se ne sono valse affatto e usano ancora i sistemi primitivi; di qui il loro stato di estrema inferiorità. In ogni modo, ripeto, il minuscolo aumento, del quale ho parlato, non può essere quello che ne determina la rovina se già alla rovina non sono. D'altronde queste tasse di assicurazione se giovano agli operai, giovano anche agli industriali perchè servono a garantirli dai danni che possono venire a loro in conseguenza degli infortuni dei loro operai; ed è giusto quindi che gli industriali le sopportino.

Ora dunque, siccome i senatori Cannizzaro, Inghilleri e Di Camporeale, ci proponevano un emendamento sotto forma di articolo aggiuntivo, col quale, onde queste industrie non corressero il pericolo di essere rovinate, si stabiliva di metterle in condizioni speciali di fronte al resto d'Italia, così, risultando ora alla evidenza che le condizioni che vengono fatte alla industria dalla nuova legge non saranno certo quelle che porteranno per l'in-

dustria degli zolfi la temuta rovina, mi pare che non sia proprio il caso di fare delle eccezioni.

Io non credo quindi, e non lo crede l'Ufficio centrale che possa accettarsi l'articolo 23 bis proposto dal senatore Cannizzaro, il quale è così concepito:

« Qualora sia costituito per le miniere di zolfo un sindacato obbligatorio in conformità dell'articolo precedente, la misura delle indennità dovute in tutti i casi di infortunio sul lavoro, sarà determinata con decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato e potrà con le medesime forme essere riveduta di ufficio o sopra istanza dei sindacati; ma in niun caso la misura delle indennità potrà essere inferiore a quella stabilita con l'articolo 9 della legge 17 marzo 1898 ».

Io non vedo proprio per quale ragione si possa fare questa eccezione per l'industria siciliana degli zolfi; e d'altra parte pensiamo che se oggi questo si facesse per gli zolfi, domani altre industrie chiederebbero uguale trattamento.

L'industria siciliana traversa un periodo critico, ci ha detto l'egregio nostro collega, ed io non voglio negarlo; non è men vero però che altre industrie, dovendo sostenere la concorrenza dell'estero, si reggono esse pure in mezzo a mille difficoltà.

Un piccolo aggravio può essere per loro fatale; eppure queste industrie sopportano tranquille questo per gli infortuni, cercando di sopperirvi con altri opportuni provvedimenti; nè vengono a chiedere eccezioni in loro favore.

Se noi andiamo a mettere oggi l'esempio dell'eccezione per gli zolfi, anche le altre industrie che si trovano in condizioni critiche ci verranno poi a chiedere, e con ragione, eguale trattamento.

A nome quindi dell'Ufficio centrale, dichiaro che non possiamo aderire a questo emendamento.

Il senatore Cannizzaro, e anche gli autori delle pubblicazioni che sono state più volte ricordate, a giustificare la loro domanda, asseriscono che già nel disegno di legge si sono fatte eccezioni per altre industrie, ma in ciò cadono assolutamente in errore.

Si è fatta, essi dicono, l'eccezione per la gente di mare, per gli armatori; e ciò perchè essi rilevano che mentre all'articolo cinque del disegno di legge si stabilisce che tutti gli altri industriali, in caso d'invalidità permanente, devono pagare sei salari all'operaio, e in caso di morte cinque sa-

lari alla famiglia, per gli armatori invece all'articolo 19 si dice che in caso d'inabilità permanente debbono pagare quattro salari ed in caso di morte tre; e in seguito a questa differenza che essi credono costituisca eccezione e privilegio per gli armatori ci dicono, vedete: come avete fatte eccezioni per altri, fatele anche per noi.

Ma non c'è eccezione, non ci sono privilegi per effetto di questa differenza, o signori; tutt'altro!

Gli armatori della marina mercantile a cui si riferiscono queste osservazioni hanno già altri aggravii; quelli cioè che vengono loro dalla legge sulle Casse degli invalidi, e quello che viene loro dall'articolo 537 del codice di commercio, il quale stabilisce che, in caso di infortuni, fino a 4 mesi interi deve essere pagata dall'armatore l'intera mercede al marinaio colpito da infortunio, e impone altri obblighi. La legge nostra dice che deve esser dato la metà del salario fino a 3 mesi mentre, là si parla dell'intero salario fino a 4 mesi. La legge (notate che è una legge) sulle Casse degli invalidi, dice che in caso di infortunio al marinaio che ne è colpito, secondo la sua età e secondo gli anni di navigazione che ha, deve esser data una pensione variante da 100 a 200 lire all'anno e anche più finchè campa. Oltre a ciò poi questa pensione in caso di morte si riversa per una parte alla vedova e ai figli: e se il marinaio non arriva a un certo numero d'anni di navigazione, esso deve avere un determinato sussidio annuo rinnovabile, o speciali sovvenzioni. Ma, o signori, 100 lire all'anno di pensione al marinaio colpito da infortunio finchè esso campa e riversibile in parte alla vedova e ai figli, corrispondono bene ai due salari di meno che gli si danno col presente disegno di legge!

La legge sugli infortuni che facciamo ora, rispetto alla gente di mare non è che il complemento, un'aggiunta a quelle leggi là; poichè ora noi diciamo agli armatori: oltre ai carichi che avete da quella legge sulla Cassa degli invalidi e dal codice di commercio avrete anche questi altri; avrete insieme e le vecchie disposizioni e le nuove.

Aggiungete che nella legge della Cassa sugli invalidi è detto che i marinari devono pagare essi pure una quota per costituire quella Cassa; la legge attuale invece prescrive (l'abbiamo votato ora) che quella quota che si pagava dai marinai, d'ora innanzi sarà a carico degli armatori. Dunque gli armatori conservano ancora interi, e resi anzi più onerosi, tutti gli aggravii derivanti dalla legge

della Cassa per gli invalidi, e dal codice di commercio, e avranno inoltre tutti gli aggravii che verranno loro dalla nuova legge che discutiamo. I quattro salari, o tre secondo i casi, e poi tutti i carichi che vengono dalle leggi precedenti formano bene i cinque o sei salari che riguardano tutte le altre industrie!

Signori! Se dovessimo pensare a tener conto dei reclami che ci sono venuti da tante parti, dovremmo fare ben altro. Abbiamo reclami che ci dicono che in Sicilia la industria zolfifera sarà rovinata dalla nuova legge; e per converso abbiamo i reclami che ci vengono dagli armatori, in una petizione che sarà corsa nelle mani di tutti, che ci dicono che la marina mercantile sarà rovinata da queste disposizioni. E se noi accettassimo di fare qualche cosa di speciale rispetto alla industria zolfifera di Sicilia, perchè non avere accettato di farla rispetto agli armatori?

Si è detto, ingiustamente, che nella Camera solo gli armatori sono stati validamente tutelati e difesi, ed è per questo che per loro sono state fatte eccezioni.

Ma alla Camera come si è discusso per quelli, si è discusso e ben lungamente, anche per l'industria degli zolfi. Qui invece abbiamo votato gli articoli sugli armatori senza che nessuno dicesse una parola, senza che una voce si levasse a sostenere le loro petizioni, mentre per l'industria degli zolfi discorriamo e discorremmo già ieri l'altro, e ne discorro anche io in questo momento. Dunque si potrebbe per noi dire ora e con maggior ragione il rovescio, cioè che qui non furono difesi gli armatori, e lo furono invece e largamente gli industriali degli zolfi.

Ma, difese e tutelate alla Camera e al Senato queste industrie o no, certo non ci è da fare eccezioni, nè per gli uni imprenditori nè per gli altri; e come sono sicuro che non cadrà la marina mercantile pei nuovi aggravii, così, come già dissi, io ritengo che l'industria zolfifera non potrà soffrire per questo minimamente, e rimarrà precisamente nelle stesse condizioni d'ora.

Non si parli dunque di eccezioni da includersi nella legge, e vogliano gli onorevoli colleghi non insistere nel loro articolo aggiuntivo che queste eccezioni stabilirebbe per l'industria degli zolfi. L'Ufficio centrale ne fa loro viva preghiera; io in particolare la faccio.

Qui poi mi corre il debito di aggiungere che l'onorevole Cannizzaro rilevò che la legge nel proporre l'istituzione di sindacati obbligatori ebbe

più specialmente in mira d'istituirli per l'industria degli zolfi in Sicilia, ed è giusto.

Lo dissi già ieri; sarà un bene, più specialmente per l'industria siciliana degli zolfi; ne convengo io pure, che questi sindacati s'istituiscano, perchè la legge sugli infortuni in Sicilia non si è potuta applicare completamente, e si applicherà invece indubbiamente quando saranno costituiti i sindacati obbligatori.

Gli operai non devono essere tutelati soltanto nelle altre parti d'Italia ma anche in Sicilia, e anzi là devono esserlo anche di più, perchè i pericoli delle industrie zolfifere sono fra i maggiori; si costituiscono dunque là sindacati obbligatori. Con questo poi non solo verrà assicurata l'applicazione della legge per gl'infortuni anche in tutta l'industria della Sicilia, ma, come ho rilevato già ieri, e lo rilevò il collega Cannizzaro avanti ieri, ne verranno anche altri vantaggi immensi, perchè gli stessi imprenditori interessati nel sorvegliare, procureranno che avvengano meno infortuni, provvederanno che siano osservati i regolamenti preventivi sugli infortuni, e provvederanno perchè non si commettano frodi; e con tutto questo e per le minori spese che naturalmente ci saranno, l'applicazione della legge verrà a riuscire di gran lunga meno onerosa; quindi, non possiamo che invitare il Governo a fare sì che questi sindacati obbligatori siano costituiti in Sicilia, al più presto possibile.

Ma con questo però non vogliamo dire che si debbono istituire questi sindacati solo nella Sicilia, come in sostanza risulterebbe da un altro emendamento che propone il collega Cannizzaro, quello che cioè egli propone all'art. 23. Noi vogliamo invece che questi sindacati obbligatori possano istituirsi dappertutto, perchè anche per altre industrie, in particolare, ad esempio, per quella appunto della marina mercantile, colla quale si sono fatti confronti, i sindacati possono essere di una utilità immensa per le ragioni che sopra e anche ieri accennai.

Ed è anzi per questo che allo stesso art. 23 propongo fin d'ora che verso la fine del primo comma dell'articolo stesso la parola « necessario » si muti nelle altre « necessario o conveniente »; e ciò per allargare sempre più questa istituzione, potendo anche darsi, ad esempio, che ci siano industrie che chiedono esse stesse al Ministero di esser costituite in sindacato obbligatorio, senza che ciò sia necessario per meglio assicurare la

esecuzione della legge; ed è bene che il Governo abbia facoltà di farlo.

Intendiamo dunque noi, che si debba andare con larghezza, salvo ad osservare le garanzie dell'art. 23 e seguenti; e non possiamo quindi, come già dissi, accettare l'emendamento Cannizzaro all'art. 23, che in sostanza limiterebbe questi sindacati alla Sicilia.

Anzi, poichè parlo dei sindacati obbligatori, rileverò ora che il collega Cannizzaro ieri l'altro fece un appunto alla mia relazione, perchè in quella neppure accennai che i sindacati obbligatori dovevano essere costituiti in Sicilia; ma debbo dire che fu con animo deliberato che non accennai a questo.

Prima di tutto era detto nella relazione Zanardelli che le industrie siciliane degli zolfi erano state per lui come il movente principale per la proposta di quei sindacati obbligatori, pur concludendo che si dovesse dare facoltà al Governo di istituirli per tutto; ed io che già avevo detto in principio, in modo generale, di riferirmi sempre alle relazioni precedenti del Governo e della Camera, per tutti quei punti che non avevano sollevato obiezioni nell'Ufficio centrale, non avevo bisogno di dire nulla della Sicilia; e se ne avessi detto qualche cosa, non avrei potuto che ripetere meno bene le cose dette dall'onorevole Zanardelli.

Per questo dunque, e anche perchè penso che questi sindacati, sempre con le garanzie fissate dalla legge, debbano essere istituiti dappertutto dove sarà conveniente farlo, non potevo mettere nella mia relazione nessuna parola che potesse tendere a farli limitare alla Sicilia.

Ma fatta questa dichiarazione personale, mi affretto ad aggiungere che, siccome noi dell'Ufficio centrale per i primi riconosciamo che la Sicilia è quella parte del Regno dove è bene che i sindacati siano costituiti subito, così, mentre non accettiamo l'emendamento limitativo dell'art. 23 proposto dall'onorevole Cannizzaro, e lo preghiamo di non insistervi, proponiamo al Senato un ordine del giorno col quale si invita il Governo ad istituire questi sindacati obbligatori più presto che sia possibile in Sicilia.

Rispetto al secondo emendamento dell'onorevole Cannizzaro, cioè al suo articolo aggiuntivo 23 *bis*, ho già detto che non lo accettiamo; e ciò perchè noi non possiamo ammettere che, s'includa nella legge una eccezione che non sarebbe giustificata, e che distruggerebbe la legge stessa per la Sici-

lia, per modo da far sì che avremmo una legge pel resto d'Italia e per la Sicilia no, e là alla legge sarebbe sostituito il beneplacito del Governo, con piena abdicazione dei suoi poteri per parte del Parlamento.

Nell'intendimento però che questi sindacati obbligatori si istituiscano, ed abbiano le maggiori facilitazioni possibili, noi proponiamo per essi un articolo aggiuntivo d'ordine generale; e di questo spero che anche il senatore Cannizzaro vorrà rimanere soddisfatto.

L'articolo 5 della legge che abbiamo votato ieri, stabilisce che nel caso di morte quando manchino le persone alle quali di diritto va distribuita l'indennità, la somma corrispondente debba essere assegnata al fondo dell'art. 26, cioè a quel fondo che, fra gli altri scopi, ha in particolare quello di dare i mezzi al Governo, per venire in soccorso degli operai colpiti da infortunio, quando gl'industriali non abbiano soddisfatto alle prescrizioni della legge e siano insolventi.

Ora quando gl'industriali siano riuniti in sindacato obbligatorio, può essere che anche tra loro vi sia qualcuno che non osservi le disposizioni di legge e che sia insolvente, e se il sindacato coi suoi statuti si assume l'obbligo di sovvenire esso agli operai colpiti da infortunio e dipendenti da industriali diventati insolventi, è giusto che allora abbiano questi sindacati quelle somme che altrimenti sarebbero andate al fondo dall'art. 26, e l'Ufficio centrale perciò ritiene che debba tradursi in una disposizione di legge questo concetto, estendendo in pari tempo la penalità dell'art. 21 a coloro che contravvengono all'obbligo di partecipare al sindacato. Per questo l'Ufficio vi presenta come articolo aggiuntivo, da mettersi dopo quello di numero 24, il seguente:

« Articolo 24 *bis* ». Agli esercenti della industria per la quale è costituito un sindacato obbligatorio, che contravvengano all'obbligo di partecipare al sindacato stesso, si applica la disposizione dell'art. 21, e non è valida per gli effetti della presente legge, l'assicurazione che essi avessero stipulato colla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, o con società private di assicurazione.

« Il sindacato non è tenuto in mancanza degli aventi diritto di cui all'art. 9 *bis*, a versare le indennità che a questi sarebbero spettate al fondo speciale di cui all'art. 26, qualora, con disposizioni del suo statuto si obblighi a pagare in caso

d'insolvenza dei predetti esercenti incorsi nelle sanzioni, di cui all'art. 21, le indennità dovute per gl'infortuni accaduti ai loro operai. È pure devoluta a favore del sindacato, che assume l'obbligo predetto, la somma eguale all'ammontare spettante all'operaio o ai suoi aventi diritto che ai termini dell'articolo 21 dovrebbe essere versato al fondo speciale stabilito dall'articolo 26 ».

L'Ufficio centrale presenta inoltre come già dissi, il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a costituire il più presto che sarà possibile i sindacati obbligatori nella Sicilia » e dopo ciò io spero che il senatore Cannizzaro vorrà recedere dalle sue proposte e associarsi alle nostre, assicurando così a questa legge benefica la piena approvazione del Senato.

Cannizzaro. Domando la parola.

Presidente. Prego il senatore Dini di volere inviare le sue proposte al banco della Presidenza.

Prima di dare facoltà di parlare al senatore Cannizzaro credo opportuno di stabilire i termini della questione.

Il senatore Cannizzaro, d'accordo coi colleghi Di Camporeale ed Inghilleri, ha proposto due emendamenti.

L'uno è una semplice aggiunta all'articolo 23; dove si parla della costituzione obbligatoria dei sindacati di assicurazione mutua degli esercenti, egli vorrebbe che si aggiungesse: « specialmente per quanto riguarda le miniere di zolfo in Sicilia ».

L'altro è un articolo aggiuntivo che dice: « Qualora sia costituito per le miniere di zolfo un sindacato obbligatorio in conformità dell'articolo precedente, la misura delle indennità dovute in tutti i casi di infortuni sul lavoro sarà determinata con decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato. Potrà con le medesime forme essere riveduta di ufficio o sopra istanza dei sindacati. In nessun caso la misura delle indennità potrà essere inferiore a quella stabilita dall'articolo 9 della legge 17 marzo 1898 ».

L'Ufficio centrale ha dichiarato che non accetta queste proposte del senatore Cannizzaro e dei suoi colleghi, ed in loro vece presenta un ordine del giorno e un articolo aggiuntivo.

L'ordine del giorno dice: « Il Senato esprime il voto che il Governo si valga, e più sollecitamente che potrà, delle disposizioni dell'articolo 23 per la costituzione dei sindacati obbligatori

per l'industria degli zolfi in Sicilia e passa all'ordine del giorno ».

Il senatore Cannizzaro ha facoltà di parlare.

Cannizzaro. Sarò brevissimo. Mi compiaccio che l'Ufficio centrale riconosca che la costituzione dei sindacati obbligatori è precisamente di una importanza speciale per le miniere di zolfo in Sicilia. Credo però, che più che la raccomandazione che fa con un ordine del giorno, avrebbe giovato l'associarsi alla proposta nostra di estendere cioè la facoltà del Governo del Re nel costituire i detti sindacati.

Persisto nel credere che senza tale facoltà gli ostacoli e le difficoltà a costituire i sindacati saranno probabilmente insuperabili, salvo il caso che venga un periodo di grande prosperità nell'industria dello zolfo la quale prosperità non è ancora preveduta come probabile. Senza grande calcolo di cifre il mio amico Dini, ha or ora rammentato che in Sicilia non si è riusciti ad applicare totalmente la legge ora vigente, per quanto si crede e si dica debolissimo, l'onere è sopportabilissimo.

Pure non si sono vinte le difficoltà per fare accettare questo onere a tutte le miniere. Ora applicando i sindacati si tratta di superare questa difficoltà, e di applicare la legge del '98. Ora se per applicare quella legge dovete ricorrere all'opera dei sindacati obbligatori, come vorrete applicarne una nuova che porta aggravii maggiori? Io credo, ed il ministro lo vedrà al fatto, che le difficoltà saranno gravissime, mentre che una attribuzione speciale data al Governo del Re per la costituzione dei sindacati, non solo non sarebbe fuori di regola, ma non arrecherebbe inconvenienti come ho già dimostrato.

Il Governo non farà eccezione che nei casi indispensabili, e con quelle facoltà potrà gradatamente ricondurre alla regolare applicazione della legge tutte le miniere di zolfo in Sicilia.

Io, qualunque sia l'esito, insisto sul secondo emendamento, e rinunzio al primo, ritenendo di interpretare anche il sentimento dei colleghi con me proponenti.

Queste disposizioni erano speciali per l'industria dello zolfo, per quanto l'onorevole Zanardelli ne abbia voluto fare una disposizione generale, ma se si vuole generalizzare io non insisto; quanto al secondo, ripeto, che qualunque sia la votazione, io non posso ritirarlo, perchè sono convinto che sarebbe di grande utilità all'opera del Go-

verno diretta a far rientrare nella osservanza della legge le miniere dell'isola.

L'onorevole ministro vedrà a quante difficoltà andrà incontro, ed allora dovrà seriamente provvedere.

L'onorevole ministro ci ha detto che si faranno altre leggi e che questa che discutiamo va considerata come una legge che andrà trasformata.

Per conto mio dichiaro che desidero di essermi ingannato, desidero che venga tale prosperità alla industria degli zolfi in Sicilia, da poter sopportare questo onere, e auguro al ministro che possa disdirmi, e che possa formare i sindacati col doppio scopo di ricondurre quest'industria alla osservanza della legge precedente, e nello stesso tempo che essa possa sopportare anche il nuovo onere.

A nome anche dei miei colleghi dichiaro che rinunzio al primo emendamento, ma che insisto sul secondo anche perchè gli argomenti adottati dal mio amico Dini non mi hanno convinto.

Pisa, dell'Ufficio centrale. Chiedo di parlare.

Presidente Ne ha facoltà.

Pisa, dell'Ufficio centrale. Realmente il relatore ha talmente mietuto nel campo di questa materia che a me non resta che da spigolare e assai poco. Però dopo le parole dell'onorevole collega Cannizzaro, che certo meritano la massima deferenza dell'Ufficio centrale, e credo anche di tutto il Senato, mi parrebbe di venir meno a questa, serbando il silenzio. Sarò più breve che mi è dato, in argomento non facile, ma debbo pure una parola di risposta a quanto espose al Senato così chiaramente e così lucidamente, come è sua abitudine, l'illustre collega Cannizzaro, della cui amicizia grandemente mi onoro.

In fondo, l'illustre nostro collega recede dal primo emendamento e mantiene solamente il secondo, con cui vorrebbe dare una facoltà speciale al Governo nell'applicazione dei pesi portati all'industria da questa legge per l'assicurazione. E questa facoltà speciale, egli la vorrebbe limitata alla sua nobile isola, alle miniere di zolfo, diciamo più esattamente.

Dice l'illustre senatore Cannizzaro: l'industria degli zolfi in Sicilia attraversa una crisi la quale è forse ora sul suo esordio e che potrà acuirsi in guisa da dare il deplorabile risultato di mettere sul lastrico migliaia e migliaia di lavoratori.

Lo anima perciò un nobilissimo sentimento; perchè, come disse l'altro giorno, egli non è con-

trario a questa legge d'indole sociale. Egli vuole il bene degli operai. Ma il bene degli operai lo vuol congiunto anche alla possibilità della vita dell'industria.

Egli dice, perciò, che in questo caso non si può applicare alla Sicilia una legge di previdenza sociale, che finirebbe coll'uccidere l'industria che dà cibo agli operai e che produrrebbe perciò il non senso di provvedere agl'infortuni di operai, ai quali mancherebbe il lavoro e col lavoro il pane.

L'obiezione è gravissima e merita tutta l'attenzione del Senato. Questa obiezione ha attratto anche tutta l'attenzione dell'Ufficio centrale, perchè di tale gravità da richiedere tutta la nostra ponderazione.

Ora l'Ufficio centrale crede in coscienza di poter assicurare il Senato, che il timore espresso dall'illustre nostro collega, non è soltanto esagerato, ma, se si riguarda alla evidenza dei dati che l'Ufficio centrale stesso ha raccolto, non ha la base di fondamento necessaria.

E mi spiego. Si è parlato di gravami assai forti che produrrebbe questa modificazione della legge all'industria in genere.

Questo gravame assai forte non esiste.

E infatti, se noi pigliamo per base la cifra totale dei premi di assicurazione che è pagata dagli industriali ogni anno in Italia, cifra, che risulta dal pregevole studio dal compianto onorevole Gianolio che ne fece relazione alla Camera, vediamo che il totale dei premi pagati dagli industriali italiani si aggira sui 4 milioni e mezzo annui. La Cassa Nazionale di assicurazione sugli infortuni, che ha oggi una grande parte di queste assicurazioni e che naturalmente possiede un'ufficio di statistica dei più distinti, diretto da uno dei migliori attuari (il professore Ulisse Gobbi il di cui nome cito a titolo di onore) la Cassa Nazionale dico, dopo accuratissimo studio fatto su cifre assai importanti, poichè solo nel decorso esercizio ha assicurato per 203 milioni di salari, ha potuto accertare (ho qui le comunicazioni di detta Cassa) che l'aumento portato da questa legge sui premi corrisponderà in media al 18 % dell'ammontare di questi premi stessi. Ora applicando questo coefficiente del 18 %, ne viene un'aumento annuo della spesa degli industriali di circa 810 mila lire. Sommando i 4 milioni e mezzo con queste 810 mila lire si ha un totale di 5,310 mila lire: cifra molto minore di quella prevista dal compianto collega senatore Auriti, allorchè sostenne e fece

votare la legge del 1898; poichè in quell'epoca l'illustre e compianto collega Auriti suppose a carico degli industriali questo peso in cifre che stavano fra 6 milioni e 6 milioni e 200 mila lire al massimo.

Ora, i fatti hanno provato che questa sua previsione, era maggiore della reale, ed è titolo di lode a quell'illustre nostro defunto collega. Ed oggi cogli aumenti che si avranno dalle modificazioni della legge che raccomandiamo al Senato, si starà ancora al disotto di questa previsione della legge del 1898, ossia ci si fermerà a 5 milioni, 310 mila lire circa, invece di 6 milioni e 200 mila lire, previste come carico all'industria dal nostro compianto Auriti.

Venendo ora allo zolfo, che è la materia oggi direttamente in questione, mi sono fatto premura di analizzare la cosa con la massima attenzione, per la deferenza dovuta ai firmatari dell'emendamento proposto oggi al Senato, e i risultati sono chiari e assai semplici.

L'aumento di premio medio che si dovrà pagare sulla vigente tariffa per la nuova legge è calcolato dalla Cassa Nazionale (che ha assicurato una enorme somma di salari anche per lo zolfo, giacchè l'anno scorso la Cassa Nazionale assicurò per 9 milioni, 810 mila lire di salari in pure miniere di zolfo) la Cassa Nazionale, dunque, ha calcolato quest'aumento al massimo (ed è nel suo interesse di calcolarlo al massimo perchè è un istituto che finora ha dovuto assicurare la maggior parte di queste industrie e deve essere pronta a fare altrettanto in avvenire) ha calcolato al massimo del 14 % l'aumento del premio portato dalla legge odierna, ossia 14 % di aumento sul premio attuale.

Il che significa (essendo il premio attuale di 41, 26 per mille) precisamente un 5,77 per mille sui salari, se l'assicurazione è fatta semplicemente a base di legge; chè se è fatta dall'industriale anche con la garanzia della responsabilità degli infortuni verso i terzi (salendo il premio a 43, 21 per mille), allora questo aumento portato dalla legge cresce al 6,04 per mille dei salari. Pigliando l'esempio di una piccola miniera, perchè appunto è specialmente delle piccole miniere che molto a buon diritto si sono occupati i nostri colleghi (e supponendo una piccola miniera con cento operai, pare che l'ipotesi possa reggere, supponendo dunque una miniera con cento operai e supponendo che questi operai abbiano 3 lire al giorno, mentre i documenti ufficiali provano che

la media dei salari delle miniere è molto al di sotto, ne verrebbe per esempio, che con questi cento operai a 3 lire al giorno la miniera spende 300 lire di salario al giorno.

Siccome la miniera non lavora in media più di 240 giorni all'anno (cioè da 220 a 240, ma applicheremo i 240 per essere più larghi nel calcolo) ne verrebbe un totale di spesa annua per salari in questa miniera di 300 lire giornalieri moltiplicate per 240 giorni ossia precisamente di 72.000 lire all'anno. Applicando alle 72.000 lire annue rispettivamente gli aumenti del 5,77 per 1000 e del 6,04 per 1000 ne viene a questa miniera, che occupa 100 operai un aumento di spesa per l'assicurazione di L. 415 all'anno circa (L. 4,15 per operaio all'anno) oppure un aumento di 434,88 all'anno, nella ipotesi dell'assicurazione più larga, il che corrisponde a un aumento di L. 4,34 all'anno per operaio.

Chiedo scusa al Senato di essere entrato nel dettaglio di questo calcolo. Siccome si tratta di una industria che deve premere a tutti, oltre che ai nostri colleghi siciliani, era doveroso credo, per noi dell'Ufficio centrale, di studiare a fondo le conseguenze che questa legge poteva portare a questa industria che, come abbiamo riconosciuto, non attraversa tempi felici.

Ora, francamente si domanda l'Ufficio centrale, una spesa per una piccola miniera che elargisce L. 72.000 di salari all'anno, una spesa maggiore di L. 415 o 434 all'anno, può essere tale da spegnerne la vita? L'Ufficio centrale non ha esitato, come credo non esiterà il Senato, a rispondere negativamente. Pur troppo altre ben maggiori cause possono contribuire al malessere di questa industria ed io auguro che queste cause abbiano a cessare, e auguro che anche in questa nostra nobilissima isola prevalga quel principio di associazione che, in certi casi, s'impone alle industrie indebolite per far sì che possano procedere con forze unite, con maggior vigoria a quella prosperità necessaria a mantenere la propria esistenza. Ma francamente l'Ufficio centrale non crede, in coscienza, che questi aggravii che ho testè citati siano tali da poter alterare seriamente il bilancio di queste miniere. Posto ciò, si domanda l'Ufficio centrale: è utile, è opportuno, è necessario che in una delle leggi sociali s'introduca un sistema affatto nuovo? (E lo chiamo affatto nuovo, perchè mirerebbe a creare un regime speciale per una data industria e per una data regione d'Italia).

Ora noi abbiamo altri grandi paesi che ci hanno preceduto su questa via e nessuno ha mai posto un principio simile nella legge, e si comprende. Questi grandi paesi hanno veduto talora qualcuna delle loro industrie attraversare delle crisi gravissime, ma naturalmente anche queste crisi gravissime che hanno visto attraversare a qualche loro industria, non li hanno mossi dal concetto generico dell'eguaglianza della legge per tutto il paese e per tutte le industrie, perchè d'altronde il metodo stesso di questa legge sull'assicurazione porta in sé il correttivo pei casi di crisi. — La legge dell'assicurazione obbligatoria viene a pesare sull'industria, in quanto l'industria fiorisce, in proporzione di quanto può fare l'industria. E mi spiego meglio: se un industriale trova il tornaconto a lavorare molto, ha molti operai, e paga molto negli stipendi ed allora paga, naturalmente, un certo coefficiente per l'assicurazione. La sua industria va decadendo. Diminuisce il numero degli operai, gli diminuisce l'aggravio della spesa di assicurazione, che è una delle piccole spese dell'azienda. Chiude l'azienda. Sparisce il gravame dell'assicurazione. Quindi sembrerebbe proprio non il caso d'introdurre questo sistema eccezionale tanto più in materia di assicurazione obbligatoria, e date le conseguenze di cui abbiamo cercato di sviscerare in cifre la portata. D'altronde poi, me lo perdoni l'illustre amico e contraddittore senatore Cannizzaro, è proprio opportuno di allargare in una legge le facoltà del potere esecutivo? . . .

Cannizzaro. Ma voi le allargate

Pisa, dell'Ufficio centrale. Noi non diamo in questa legge che le pure facoltà necessarie, e si capisce, perchè in leggi complicate come quelle di indole sociale è impossibile, a meno di non fare leggi interminabili e talmente fitte di prescrizioni minori, da non essere facilmente applicabili e decifrabili, è impossibile di accennare tutte le minute disposizioni, ma ci siamo guardati bene dal dare facoltà al Governo, oltre allo stretto necessario, oltre, cioè, alla parte che riguarda la pura applicazione degli articoli.

Ma nelle questioni di massima, e qui entriamo in una questione appunto di massima, poichè si tratta di fissare per quanto l'industriale deve assicurarsi per ovviare agl'infortuni del lavoro, per indennizzarne i suoi operai; in queste questioni di massima, a mio modesto avviso, noi faremmo opera assai poco prudente allargando, e dando

facoltà speciali al potere esecutivo. Non è certo perchè vediamo oggi a quel banco l'illustre Baccelli, che riteniamo ciò meno prudente, ma sta il fatto che una volta concessa questa facoltà, si dovrebbe concedere non per la sola industria degli zolfi, ma anche per altre che si potessero trovare in crisi gravissime. Il Senato comprende facilmente il pericolo a cui si andrebbe incontro, pericolo di tutti i generi, pericolo di ingerenze meno che lecite, pericolo di ingiustizie che la legge non potrebbe più ovviare, quando la sua applicazione fosse in balia del potere esecutivo.

Non sembra perciò all'Ufficio centrale abbastanza prudente di entrare in questa via della facoltà speciale al Governo, tanto più che questa facoltà speciale si risolverebbe in una deroga, perchè se ho bene inteso, l'emendamento proposto parla di lasciare la facoltà al Governo di fissare la misura delle indennità con decreto Reale, e in modo che queste indennità non siano in nessun caso minori di quelle fissate dalla legge del 1898; in altre parole significa dare facoltà al Governo, in casi di crisi incipiente o già inoltrata, di ritornare per alcune industrie ai limiti della legge del 1898. Per ciò deroga (diciamo chiaramente il significato di questo articolo aggiunto), deroga per l'industria dello zolfo in Sicilia dei miglioramenti della legge attuale.

Chiedo scusa al Senato di essermi dilungato in argomento, ma premeva all'Ufficio centrale di porre in chiaro la questione, su cui spero ancora che l'illustre senatore Cannizzaro non vorrà costringere il Senato a venire ad un voto.

Baccelli, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Onorevoli senatori, nelle brevi parole che ebbi l'onore di indirizzare al Senato motivai la ragione perchè alcun desiderio di modificare profondamente la legge non potrebbe essere accolto favorevolmente dal Governo. Ma quando mi fu noto quello dell'illustre senatore Cannizzaro e di altri suoi colleghi dell'isola, io mi feci un dovere di informarmi dello *status præsens* di questa industria solfifera; e prego il senatore Cannizzaro di credere che, proprio per deferenza a lui, io ho voluto fare codesta recentissima ricerca che sottopongo alla sua veggenza ed alla sua giustizia.

Prima però di leggere il documento ufficiale,

senza ripetere le parole così ben dette da due dei rappresentanti dell'Ufficio centrale, io credo che il senatore Cannizzaro sarà primo ad ammettere che non si possono chiedere ad una legge d'indole sociale, che ha così evidenti ragioni di umanità, la difesa di una singola industria pericolante. Questa difesa, ove occorra, deve cercarsi per altre vie, nè credo che sarebbe impossibile raggiungerla, specialmente nella questione attuale che concerne i zolfi della Sicilia. Nè sarebbe giusto fare per i zolfi soltanto ciò che pur dovrebbe esser fatto per altre industrie assai più pericolose, le quali avrebbero, dato l'esempio, il diritto di domandare al potere legislativo misure speciali, le quali si allontanano sempre dai sani criteri di una legge. Finalmente la misura delle indennità per tutto il ceto operaio in codesta legge, è divenuto uno dei capi saldi e costituisce ormai un diritto inalienabile del nostro proletariato.

Ragioni, dunque, di questo genere persuadono me pure a pregare l'illustre senatore di ritirare la sua proposta. Ora, per mantenere la promessa che feci di presentare un rapporto particolareggiato ed esatto sulle condizioni nelle quali si svolge in questi giorni l'industria solfifera in Sicilia, ho l'onore di leggere al Senato questo documento ufficiale: « Le condizioni dell'industria dello zolfo in Sicilia sono buone, come lo provano i risultati dell'esercizio 1902 ».

L'esportazione, infatti, fu in tale anno in aumento di tonnellate 8354, notando che il maggior cliente dei zolfi siciliani, gli Stati Uniti d'America, esportarono 87.000 tonnellate, circa, più dell'anno precedente. Essendosi poi nell'anno stesso diminuita alquanto la produzione totale dell'isola, per ridurre a giuste proporzioni col consumo, restò in tal modo assicurata la stabilità, anzi il miglioramento dei prezzi per l'anno in corso. Le zolfare che sono provviste di impianti meccanici oltrepassano oramai il centinaio e danno una produzione che è, circa, il 60 % della produzione totale. Le piccole solfatare non provviste di impianti meccanici non danno, in media, che una produzione di circa 300 tonnellate ciascuna. Non sono in esse occupati che 14 o 15.000 operai, mentre il numero totale degli operai occupati nelle zolfare siciliane è di circa 32.000. Non si crede che vi sia pericolo che la società, o sindacato anglo-siciliano, corra il rischio di sciogliersi per molti anni, giacchè i coltivatori delle miniere siciliane sanno per prova che quel sindacato è la migliore

garanzia contro le crisi che sarebbero inevitabili, senza sostituirvi nulla di equivalente.

Si pensa anzi che l'esperienza ormai fatta permetterà di perfezionarne sempre meglio il funzionamento.

Le condizioni del mercato estero rispetto alla produzione siciliana degli zolfi vanno migliorando sempre più. Basta leggere per persuadersene l'articolo di Carlo Schnatterbech nel quale dimostrasi che la concorrenza delle piriti per la fabbricazione dell'acido solforico ha oramai raggiunto tutto il suo sviluppo e che da essa lo zolfo siciliano non ha più nulla a temere.

Risulta dall'ispezione generale fatta alle solfate della Sicilia d'ordine di codesto Ministero, che uno dei provvedimenti più fortemente sentiti a sollievo di quegli operai era appunto di regolare le indennità in caso di infortunio nel modo che venne adottato nel progetto di legge ora in discussione.

Se dunque lo stato delle cose è questo, come ufficialmente risulta al Governo, e come il Governo ha il dovere di significare a questo alto Consesso, mi sarà permesso ancora una volta di pregare l'onorevole senatore Cannizzaro a volersi contentare di queste spiegazioni; tanto più che io accetto l'ordine del giorno per i sindacati obbligatori, e dichiaro al Senato, all'Ufficio centrale e all'onorevole senatore Cannizzaro che questo desiderio sarà per conto mio soddisfatto.

Cannizzaro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cannizzaro. Io mi auguro francamente che tutti i timori che ho manifestati siano senza fondamento. Ma tutta la descrizione così aurea, rosea, fatta dal ministro sul prossimo avvenire dell'industria della estrazione dello zolfo in Sicilia, non risponde alle notizie che da altre sorgenti abbiamo avute. Che il timore ci sia che le piccole miniere non possano tollerare il nuovo aggravio, è il nostro convincimento. Io non posso augurarmi di meglio che il ministro abbia riferito cose esattissime; del resto anche se approvato, il nostro emendamento non avrebbe nociuto per nulla, perchè in faccia alla annunciata prosperità il ministro non si sarebbe valso della facoltà che aveva di diminuire l'onere. Soltanto se queste condizioni auree non si verificheranno, il ministro si troverà nella difficoltà gravissima riguardo alla organizzazione dei sindacati. Questa facoltà non potrebbe dare al ministro che la potenza di organizzare

anche i sindacati quando l'andamento industriale fosse meno favorevole. Dunque siccome io credo che il nostro emendamento non potrebbe arrecare danno alcuno, e siccome non posso ritirarlo, perchè ciò vorrebbe far credere di esser convinto di quanto ha detto l'onorevole ministro, mentre io non sono convinto di tutto ciò che è stato detto dal ministro e dall'Ufficio centrale, così prego di metterlo ai voti.

Presidente. Dunque Ella, onorevole Cannizzaro, desidera che il Senato si pronunzi sull'articolo aggiuntivo.

Cannizzaro. Precisamente.

Presidente. Allora verremo ai voti. Rileggo l'art. 23 nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

Art. 23.

Il Governo del Re ha facoltà di dichiarare obbligatoria con decreto Reale, sentiti le Camere di commercio, i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, la costituzione di un sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria, quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario o conveniente ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro.

I sindacati obbligatori devono comprendere almeno 15,000 operai.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Cannizzaro, Inghilleri e Di Camporeale.

Art. 23 bis.

Qualora sia costituito per le miniere di zolfo un sindacato obbligatorio in conformità dell'articolo precedente, la misura delle indennità dovute in tutti i casi di infortunio sul lavoro, sarà determinata con decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato e potrà con le medesime forme essere riveduta di ufficio o sopra istanza dei sindacati; ma in niun caso la misura delle indennità potrà essere inferiore a quella stabilita con l'art. 9 della legge 17 marzo 1898.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'articolo non è approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

« Il Senato esprime il voto che il Governo si valga il più sollecitamente che potrà delle disposizioni dell'art. 23 per la costituzione dei sindacati obbligatori per l'industria degli zolfi in Sicilia e passa all'ordine del giorno ».

Metto ai voti quest'ordine del giorno; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 24.

I sindacati obbligatori sono esenti dal versamento della cauzione fissata nell'art. 17, n. 3. L'entità e la forma delle garanzie che essi dovranno prestare saranno determinate nel Regio decreto di cui all'articolo precedente. Essi dovranno costituire gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti da stabilirsi nello stesso Regio decreto.

Su tutto quello che si riferisce a queste garanzie e al fondo di riserva da costituirsi dovrà essere inteso il Consiglio di Stato.

La riscossione dei contributi dovuti dai componenti il sindacato sarà fatta dall'amministrazione di questo con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Per tutto il resto si applicano ai sindacati obbligatori le disposizioni contenute nella legge del 17 marzo 1898, n. 80, concernenti i sindacati volontari, in quanto non sia diversamente stabilito nel Regio decreto suddetto.

A questo punto l'Ufficio centrale ha presentato un articolo aggiuntivo che dovrebbe prendere il numero 25, il quale suona così:

« Agli esercenti dell'industria per la quale è costituito un sindacato obbligatorio, che contravengono all'obbligo di partecipare al sindacato stesso, si applica la disposizione dell'articolo 21, e non è valida per gli effetti della presente legge, l'assicurazione che essi avessero stipulato con la Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, o con società private di assicurazione.

« Il sindacato non è tenuto in mancanza degli aventi diritto di cui all'articolo 9 bis, a versare le indennità che a questi sarebbero spettate al fondo speciale di cui all'articolo 26, qualora, con disposizione del suo statuto si obblighi a pagare in caso d'insolvenza dei predetti esercenti incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 21, le indennità dovute per infortuni accaduti ai loro operai. È pure devoluta a favore del sindacato

che assuma l'obbligo predetto, la somma eguale all'ammontare spettante all'operaio e ai suoi aventi diritto che ai termini dell'articolo 21 dovrebbe essere versato al fondo speciale stabilito all'articolo 26 ».

Metto in discussione questo articolo aggiuntivo presentato dall'Ufficio centrale.

Se nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Nella prima parte dell'articolo 26 della legge sono soppresse le parole: « e nell'ordine di precedenza con cui vengono indicati ».

(Approvato).

Art. 26.

Le disposizioni contenute nella presente legge entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione di essa nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 27.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le disposizioni necessarie perchè vengano modificati in conformità delle norme stabilite nella presente legge i contratti di assicurazione già in corso e le altre disposizioni transitorie occorrenti per la sua attuazione.

È pure data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge 17 marzo 1898, n. 80, e della presente legge e di emanare il regolamento per la esecuzione, di essa.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Presidente. Discuteremo ora i due ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale il primo dice così: « Il Senato invita il Governo a presentare un progetto di legge per provvedimenti speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali degli operai, in armonia colla legge degli infortuni sul lavoro, esposta all'ordine del giorno ».

De Angeli. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

De Angeli. In relazione alle considerazioni che ebbi l'onore di esporre al Senato nel corso della discussione generale, in merito alla racco-

mandazione rivolta all'onorevole ministro sulla opportunità di studiare la questione della assicurazione obbligatoria contro le malattie degli operai in genere e non soltanto contro quelle così dette professionali, come propone l'Ufficio centrale, ed in seguito alle risposte favorevoli che ebbero la cortesia di darmi l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, io spero non si avrà difficoltà di accettare gli emendamenti che mi permetto di proporre all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Io proporrei di sostituire alla parola « *presentare* » la parola « *studiare* », di omettere le parole « *per provvedimenti speciali* » e la parola « *professionali* » e di aggiungere alla parola « *malattie* » la parola « *comunque cagionate* ».

Così la dizione dell'ordine del giorno emendato risulterebbe del seguente tenore:

« Il Senato invita il Governo a studiare un progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli operai, comunque cagionate, in armonia colla legge per gli infortuni sul lavoro e passa all'ordine del giorno ».

Presidente. Consente l'Ufficio centrale a queste modificazioni?

Dini, relatore. L'Ufficio centrale consente.

Presidente. E il ministro ha osservazioni da fare?

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Certo la proposta del nobile senatore è una proposta di cuore, e come tale io l'accetto; ma poi a quattro occhi parleremo delle difficoltà; e siccome è sempre bene di tenersi in limiti più ristretti, quando l'obiettivo sia accessibile, così a me, individualmente, parrebbe già un gran passo quello iniziato nello studio delle malattie professionali, ma, ripeto, che nonostante questa osservazione, io non mi ricuso di accettare le modificazioni all'ordine del giorno che ha proposto il senatore De Angeli.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'ordine del giorno nel testo emendato dal senatore De Angeli ed accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro:

« Il Senato invita il Governo a studiare un progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli operai, comunque cagionate, in armonia colla legge per gli infortuni sul lavoro, e passa all'ordine del giorno ».

Lo pongo ai voti.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi. (Approvato).

Ora darò lettura di un secondo ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro.

« Il Senato invita il Governo a presentare entro un breve termine, e in ogni modo non oltre il 1904, un progetto speciale di legge inteso a rendere più semplice e più spedita la procedura, e a diminuire la spesa per gli avvocati e periti nei casi di controversie nell'applicazione della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo ai voti. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del disegno di legge.

Approvazioni di eccedenze di impegni per la somma di lire 1.222.438,21 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 193)

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Approvazioni di eccedenze di impegni per la somma di lire 1.222.438,21 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative

Prego il senatore segretario Mariotti Filippo, di dar lettura del progetto di legge.

Mariotti Filippo, segretario, legge. (*V. stampato n. 193*).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 33.789,78, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 7 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 5776,97, verificatesi sull'assegnazione del cap. 9 « Ministero - Spese di manutenzione ed addatta-

mento di locali dell'amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 5.165,79, verificatasi sull'assegnazione del cap. 14 « Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 21.504,85, verificatasi sull'assegnazione del cap. 18 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 4068,88, verificatasi sull'assegnazione del cap. 19 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 25.593,90, verificatasi sull'assegnazione del cap. 22 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 457.492,70, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 27 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa di esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3^a) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 66.274,15, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 12.050, 39, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 37 « Musei, gallerie e scavi d'antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 21.196,85, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 38 « Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento dei locali; riscaldamento ed illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 24.694,38, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 40 « Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi », dello stato di previsione della spesa del Ministero del-

l'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 31.354,22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-192, (N. 194).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 31 354,22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (n. 194).

Prego il senatore segretario Mariotti Filippo, di dar lettura di questo disegno di legge.

Mariotti Filippo, segretario, legge: (*V. stampato N. 194*).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 300, iscritta al cap. 141 *quater*; « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 12: Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1900-901 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150, iscritta al cap. 141 *quinquies*: « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 15: Spese postali (Spesa d'ordine) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3000 iscritta al cap. 141 *sexies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 26: Regio Università ed altri Istituti universitari - Materiale, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1900-901 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 800, iscritta al cap. 141 *septies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 45: Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Personale (Spese fisse) - Stipendi, rimunerazioni e paghe ai lavoratori straordinari, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2500, iscritta al cap. 141 *octies*; « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 57: Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 800 iscritta al cap. 141 *novies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 56: Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei Regi licei e ginnasi - Acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per le biblioteche, nei gabinetti di fisica, di chimica e storia naturale e per l'insegnamento della geografia nei licei e nei ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manuten-

zione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non ammessi a convitto, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1898-99 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4600 iscritta al cap. 141 *decies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 71: Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore - Compensi ed indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti del personale insegnante, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 200, iscritta al cap. 141 *undecies*: Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 77: Indennità per ispezioni dei Regi provveditori agli studi, alle scuole tecniche, sussidiate dallo Stato - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 50, iscritta al cap. 141 *duodecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 84: Incoraggiamenti e sussidi ad enti morali e ad insegnanti per l'istruzione agraria, il lavoro manuale educativo, i lavori donneschi e l'economia domestica - Conferenze magistrali, esercizi pratici e spese varie, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto

consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19.062,72, iscritta al cap. 141 *terdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 86: Sussidi e spese per l'istruzione primaria e magistrale nelle provincie napoletane (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861), dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1900-901 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni, verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 40, iscritta al cap. 141 *quaterdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 45: Sussidi all'istruzione primaria, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1888-89 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni, verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Dini, della Commissione di finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dini, della Commissione di finanze. Il progetto di legge testè approvato, veramente sarebbe stato desiderabile che avesse una lunga discussione, in quanto che è strano che si venga tutti gli anni con progetti di legge di eccedenze di spese di oltre un milione, per il bilancio della Pubblica Istruzione, senza che resti più possibile al Parlamento di fare un controllo efficace sopra queste spese.

Ormai le spese sono fatte e sta benissimo che si approvino, non ho nulla che dire; le ho approvate in seno alla Commissione di finanza e le approverò anche ora; ma poichè non vedo qui nessun ministro che possa risponderci, è pur bene che per lo meno resti negli atti del Senato un richiamo al Governo sopra queste eccedenze tanto gravi, affinchè negli anni avvenire non si presen-

tino più. Del resto così è stato detto anche nella relazione, e in seno alla Commissione permanente di finanza, della quale sono sicuro di rendermi interprete con queste parole.

Anche nella relazione è stato rilevato che nell'esercizio 1899-900 vi fu un'eccedenza di L. 1.347.419, nel 1900-901 vi fu pure eccedenza per L. 1.422.753; e nel 1901-902 ci viene presentata ora un'eccedenza per L. 1.222.438; si vede dunque che il male è cronico, e queste eccedenze dipendono in buona parte dal fatto, che nei bilanci preventivi non si assegnano ai singoli capitoli le somme che l'esperienza ha già fatto ripetutamente apparire necessarie. Si presentino dunque i bilanci preventivi in regola, colle assegnazioni necessarie, e dopo si esiga che i Ministeri restino nei limiti delle previsioni; allora queste eccedenze non si avranno più, o almeno non in una misura così rilevante, e anche l'Amministrazione avrà modo di procedere più regolarmente.

Salvo questo richiamo, del quale io spero che il Governo vorrà fare il debito conto, non ho altro da aggiungere.

Presidente. Dichiaro al senatore Dini che delle raccomandazioni da lui fatte a nome della Commissione di finanze, sarà tenuto conto nel processo verbale.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto seguenti disegni di legge;

1.^o Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina

danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina (192);

2.^o Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (22);

3.^o Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.222.438,21 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (193);

4.^o Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31.354,22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (194).

II. Discussione dei disegni di legge:

1.^o Provvedimenti per la istruzione superiore (180 - *urgenza*);

2.^o Ordinamento della Colonia Eritrea (167).

La seduta è sciolta (ore 18,15).

Licenziato per la stampa
il giorno 28 aprile 1903 alle ore 13

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche